

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

Provincia di Lodi

Via Dante, 1 – c.a.p. 26856

Tel. 0377.802900 – Fax. 0377.802253



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18 maggio 2015

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le attività di manomissioni del suolo e del sottosuolo Pubblico ed i conseguenti ripristini posti in essere da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati che, avendone titolo, abbiano la necessità di intervenire su sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi oltre ad aree di proprietà comunale o ad uso pubblico, per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento di sottoservizi ed impianti.

Art. 2 PIANO ANNUALE DEI SOGGETTI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI

1) Entro il mese di Gennaio di ogni anno i soggetti erogatori di pubblici servizi sono tenuti a consegnare al Comune di Senna Lodigiana i programmi annuali degli interventi che verranno effettuati nel sottosuolo stradale di proprietà comunale, ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, per l'esame e la valutazione da parte del Comune di Senna Lodigiana.

Gli allacciamenti alle utenze e gli interventi di ripristini e manutenzione degli impianti non programmabili non sono invece assoggettabili a programmi annuali.

2) Per consentire una corretta programmazione e coordinare i lavori previsti nei programmi di cui al precedente punto, entro il mese di Febbraio di ogni anno il Comune di Senna Lodigiana può convocare le aziende concessionarie.

Art. 3 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

I soggetti che intendano effettuare lavori di scavo che interessino la pavimentazione del suolo pubblico comunale (sedi stradali, marciapiedi, banchine, ecc.), ovvero ad uso pubblico, per la posa, la manutenzione, la modifica, l'integrazione, ed il mantenimento di sotto servizi ed impianti (condotte di acqua, gas, telefoniche, elettriche, ecc.) devono presentare apposita istanza, in carta bollata, al Comune al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

a) La richiesta di autorizzazione deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

1. gli elementi identificativi del richiedente (cognome, nome, indirizzo di residenza se trattasi di persona fisica, denominazione o ragione sociale, sede legale se trattasi di persona giuridica, recapito telefonico, fax, e-mail, p.e.c.);
2. il luogo (Via, Piazza, ecc.) dove si prevede di eseguire i lavori;
3. la tipologia di intervento (allaccio/ripristino allaccio rete idrica/fognatura/gas comunale, allaccio/ripristino allaccio rete Telecom, realizzazione e/o adeguamento passo carraio, etc.);
4. la descrizione dell'intervento, con documentazione grafica e fotografica atta ad individuare l'esatta ubicazione delle linee e dei pozzetti di allacciamento;
5. la durata e la data proposta per l'inizio dei lavori;
6. la dimensione dell'area e il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati la manomissione;
7. la dimensione dell'area che si rende necessario occupare, comprese le aree esterne alla manomissione;
8. qualora la manomissione riguardi un'area interessata dalla circolazione stradale o comporti comunque un'occupazione, anche parziale, dell'area destinata alla circolazione stradale, la domanda deve indicare la larghezza della carreggiata e la larghezza di ciascuna corsia in relazione allo spazio non interessato dai lavori di occupazione di suolo pubblico;
9. gli elementi identificativi dell'impresa incaricata dei lavori e gli estremi del Rappresentante legale, i dati identificativi del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere con recapito telefonico, e ogni altra eventuale informazione necessaria alla realizzazione delle opere.

10. una dichiarazione di impegno a sottostare a tutte le prescrizioni del presente regolamento ed a quelle impartite dall'Ufficio Tecnico con particolare riferimento all'assunzione di responsabilità di cui al successivo articolo 6).
2. La richiesta dovrà essere completata con la seguente documentazione:
 - Elaborati grafici (planimetrie e sezioni) quotati in numero e scala tali da individuare chiaramente l'opera da eseguire e le caratteristiche dimensionali dello scavo e degli spazi occupati per la determinazione rispettivamente del deposito cauzionale di cui al successivo art. 18 e del contributo dovuto all'occupazione delle aree (Tosap), eventualmente corredate da una relazione tecnica descrittiva;
 - Documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento;
 - eventuali autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso rilasciate dagli Enti, Organismi o soggetti interessati a qualsiasi titolo all'intervento, a cura e spese del richiedente;
 - da una dichiarazione a nome del legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori nella quale dovrà essere indicata l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con il relativo numero di iscrizione, e con l'indicazione del Direttore tecnico dei lavori e l'impegno a sottostare a tutte le prescrizioni del presente regolamento ed a quelle impartite dall'Ufficio Tecnico
3. L'istanza deve essere presentata in triplice copia al protocollo comunale almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per l'inizio lavori; nel caso in cui l'intervento necessiti anche di emissione di specifica ordinanza di regolamentazione del traffico almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per l'inizio lavori.
Trascorsi i termini di cui sopra senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del Comune, la richiesta di manomissione si intende non accolta.
4. L'autorizzazione alle opere di scavo, contenente le eventuali prescrizioni stabilite dal Servizio tecnico, verrà rilasciata dallo stesso Servizio su presentazione dell'istanza corredata dalla relativa documentazione e successivamente al deposito cauzionale (art. 17) ed al pagamento del contributo di occupazione del suolo pubblico.
5. I lavori di scavo su suolo pubblico realizzati senza autorizzazione sono considerati abusivi e, pertanto, gli autori della violazione sono soggetti a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada, ed al risarcimento di eventuali danni cagionati ad infrastrutture ed alberature ivi presenti.
6. Ogni eventuale modifica dei dati riportati nell'autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto concerne le variazioni del tracciato di posa delle canalizzazioni.
7. Per eliminare o diminuire gli aggravi al corpo stradale o alla sicurezza della circolazione il comune potrà imporre l'uso di tecnologie operative particolari quali trivellazioni, sondaggi, micro tunneling, posa di canalizzazioni teleguidate, ecc.
8. Prima di iniziare i lavori per la posa di nuovi impianti si dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo pubblico e prendere con essi gli accordi per un opportuno coordinamento, affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.
Le autorizzazioni che prevedono scavi, trivellazioni o sondaggi di profondità superiore a ml 1,50 (uno e cinquanta) nelle zone individuate dal Piano di Governo del Territorio come *Zone a vincolo o a rischio archeologico* dovranno essere comunicate a cura dei soggetti che intendono eseguire gli scavi alla Soprintendenza archeologica.
9. La posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese dei soggetti interessati all'esecuzione degli scavi, per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti. La posizione delle nuove linee non dovrà essere di impedimento od ostacolo ad interventi di manutenzione o di sostituzione delle condotte preesistenti; in casi di assoluta necessità potranno essere accettate situazioni di sovrapposizione o interferenze solo su presentazione di autorizzazione scritta da parte dell'Ente

erogatore danneggiato. Qualora venissero riscontrate situazioni di sovrapposizione non autorizzate, il Soggetto che le ha causate, oltre alla sanzione di cui all'art. 18, sarà obbligato, anche a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati in difformità a quanto sopra previsto.

Art. 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

1. Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere che richiedono scavi nel suolo pubblico, per i quali siano previsti provvedimenti autorizzativi, è tenuto ad avere sul luogo dei lavori, copia della relativa autorizzazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia o del personale del Servizio tecnico.
2. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito tali esigenze dovranno essere specificate già nella domanda di cui all'art. 3 la relativa richiesta. Prima dell'inizio dei lavori il Titolare dell'autorizzazione dovrà essere in possesso dell'ordinanza comunale e renderla disponibile agli organi di vigilanza.
3. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del Titolare dell'autorizzazione a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale interessata ai lavori, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, normativa di sicurezza, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia. Inoltre, dovrà essere predisposta adeguata cartellonistica, indicante le generalità del soggetto esecutore dell'intervento.
4. I lavori potranno essere controllati dal personale preposto del Comune, senza che ciò comporti assunzione di alcuna responsabilità specifica.

Art. 5 PRESCRIZIONI E DEROGHE

1. Per cause di comprovata urgenza operativa e per lavori che non potevano essere previsti e programmati, il Soggetto interessato ne darà comunicazione tempestiva al Servizio Tecnico comunale ed al Servizio di Polizia Municipale, a mezzo fax, e-mail o p.e.c.; in questo caso i lavori potranno iniziare anche in assenza di autorizzazione e, comunque, al massimo entro le 48 ore lavorative successive alla comunicazione; nel caso in cui, trascorso tale termine, le lavorazioni non siano iniziate, l'intervento non è più considerato urgente e quindi dovrà essere preventivamente autorizzato secondo la procedura normale, sopra descritta.
Anche nel caso di interventi urgenti dovrà essere prodotta, entro 7 giorni dalla comunicazione, la documentazione prevista al paragrafo 2 e 3 oltre al deposito cauzionale (art. 17) ed all'attestazione del pagamento del contributo dell'occupazione del suolo (Tosap).
2. I lavori dovranno iniziare e concludersi, ripristino a regola d'arte compreso, entro i limiti temporali stabiliti dal provvedimento di autorizzazione.
Nel caso in cui i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto periodo, il Titolare dovrà tempestivamente comunicarlo al Comune;
3. Per motivi eccezionali il Titolare dell'autorizzazione potrà richiedere, per una sola volta, una proroga al Servizio Tecnico, specificando le motivazioni ed il nuovo termine di ultimazione; tale richiesta verrà conseguentemente valutata ed accettata, anche parzialmente, solo nel caso in cui i motivi della ritardata esecuzione delle opere siano ritenuti validi.
4. Qualora si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, e nel caso in cui non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione prima dell'apertura al traffico, il Soggetto autorizzato dovrà, a propria cura e spese, ripristinare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso di congruo spessore.

5. Il Titolare dell'autorizzazione, inoltre, dovrà tenere sotto sorveglianza il ripristino eseguito con l'obbligo di ricarica in caso di necessità. Dovrà, altresì, farsi carico della segnaletica adeguata alla situazione e condizione dei luoghi.
6. In merito agli scavi effettuati trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti; contemporaneamente si dovranno predisporre nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché i Soggetti erogatori di pubblici servizi, per loro future necessità di potenziamento degli impianti, non debbano ricorrere a nuovi scavi.
7. Se durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, o degli impianti di illuminazione pubblica o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, il titolare dell'autorizzazione dovrà, previa comunicazione al Comune ed all'interessato, sollecitamente provvedere a ripristinare quanto danneggiato avendo cura di eseguire i lavori a regola d'arte.
In caso di inadempienza il Comune potrà eseguire direttamente, nonché procedere all'affidamento a terzi, i lavori necessari di riparazione addebitandone il relativo onere al Soggetto inadempiente, anche mediante l'escussione della cauzione depositata.
L'importo dell'intervento sarà dato dalla somma del costo diretto sostenuto dall'Amministrazione, desunto dal listino della C.C.I.A.A., più una percentuale del 30% dell'importo lavori, quale penale per la mancata esecuzione dell'intervento stesso.

Art. 6 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI

1. Dalla data d'inizio dei lavori i sedimi sono in carico al Titolare dell'autorizzazione e vi rimarranno fino alla riconsegna al Comune, dopo la certificazione di Collaudo.
2. Ogni responsabilità civile e penale in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa dei lavori, o comunque nell'ambito del cantiere, tra la data di consegna e quella di ripresa in carico da parte del Comune, sono esclusivamente attribuibili al Titolare dell'autorizzazione.
3. Ogni responsabilità per qualsiasi danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza dei lavori, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Titolare dell'autorizzazione restando perciò il Comune di Senna Lodigiana totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi.
4. Il Titolare dell'autorizzazione, ove il Comune ne ritenga la necessità, dovrà far verificare le opere di ripristino, anche con prove di laboratorio, e le relative spese saranno a suo carico.
5. Nel caso di lavori di scavo per la posa di nuove canalizzazioni, il Titolare dell'autorizzazione dovrà fornire, a lavori ultimati, gli elaborati grafici, cartacei e su supporto magnetico in formato .dwg, con l'indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.
6. Salvo diversi accordi fra l'Amministrazione Comunale ed il Titolare dell'autorizzazione, quest'ultimo sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo, qualora ciò sia necessario per modifiche della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunte, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune di Senna Lodigiana costretto a sostenere a causa della concessione in oggetto.

CAPO II

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

I lavori da effettuarsi nel sottosuolo stradale dovranno essere eseguiti a cura e spese del Titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni tecniche di seguito elencate.

Sono consentiti scavi paralleli e perpendicolari rispetto all'asse longitudinale della strada; scavi obliqui potranno essere autorizzati solo per comprovati motivi eccezionali, valutati di volta in volta dal competente Servizio Tecnico.

Art. 7 SEGNALETICA STRADALE DI CANTIERE

La segnaletica diurna e notturna di cantiere e di protezione, così come prevista anche dal Nuovo Codice della Strada e dal DM del 10/07/2002, dovrà essere ben visibile a conveniente distanza e dovrà essere mantenuta fino alla completa ultimazione dei lavori e cioè fino al ripristino della pavimentazione; inoltre dovrà essere predisposta la segnaletica verticale e orizzontale idonea alla riapertura della strada al traffico sia veicolare che pedonale.

A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice delle opere; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello riportante i termini di durata dei lavori, la loro tipologia e la seguente indicazione: "LAVORI ESEGUITI DA" accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto del quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del Responsabile tecnico del cantiere.

Art. 8 INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Gli interventi su strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Taglio della pavimentazione eseguito con fresa meccanica, per la larghezza di scavo stabilita; nel caso in cui le caratteristiche stradali o il tipo di intervento (pronto intervento) impediscano l'uso della fresa, il taglio della pavimentazione potrà essere eseguito esclusivamente con macchine a lama rotante. Qualora l'asse dello scavo sia posizionato ad una distanza minore o uguale a m. 1,00 dal bordo o dal ciglio stradale si dovrà eseguire la fresatura fino a tale limite, per l'intero spessore della pavimentazione;
2. Scavo e trasporto di tutto il materiale di risulta alle discariche autorizzate, salvo eventuale riutilizzo del medesimo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i
3. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.
In particolare il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.
4. Il riempimento degli scavi, dovrà essere fatto con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argille ed arbusti, costipato accuratamente in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm. 30 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa.
5. Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo la esecuzione dei lavori con le seguenti modalità:

Ripristino provvisorio, da eseguirsi immediatamente:

- formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera con battitore meccanico per uno spessore minimo di cm. 20;
- Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (strato di base), con bitume penetrazione 80~100, compresi materiali, steso in opera con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato per uno spessore minimo di cm. 17, in strati di spessori finiti non inferiori a 6 cm, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno due mesi;

Ripristino definitivo: dovrà avvenire trascorso un congruo periodo di tempo dal ripristino provvisorio non inferiore a tre mesi, e comunque in stagione opportuna, previo accordo con il personale del Comune:

- fresatura a freddo con macchina operatrice idonea della superficie di ripristino per una profondità di cm. 9;

- stesa del strato di collegamento tipo binder con bitume penetrazione 50~70, oppure 70-100 al 4.5% - 5.5% sul peso dell'inerte, compresi materiali, steso in opera con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato per uno spessore minimo di cm. 5,;
- stesa del manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, previa mano di attacco con emulsione bituminosa, steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compreso di cm. 3,
- giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido.
- In ogni caso il ripristino del manto di usura dovrà avvenire non oltre tre mesi dall'avvenuto assestamento del ripristino provvisorio. Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verificano successivamente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare della autorizzazione, con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dal Servizio Tecnico.
- ripristino della segnaletica orizzontale e verticale preesistente

Il ripristino definitivo dovrà interessare una superficie i cui lati dovranno avere un valore pari ad almeno tre volte la misura dei corrispondenti lati dello scavo e comunque non inferiore a m. 2,70 per lato.

Inoltre per gli scavi di superficie superiore a mq. 1,50 se la sezione stradale è inferiore a m. 5,00 la larghezza del ripristino dovrà essere estesa a tutta la sezione stradale; se invece la dimensione trasversale della strada è superiore a m. 5,00 la fresatura e la bitumatura dovranno interessare almeno metà sezione stradale.

Qualora l'intervento sia composto da più scavi posti ad una reciproca distanza inferiore a m. 10,00 il ripristino definitivo dovrà essere unico.

Per gli scavi trasversali, perpendicolari all'asse longitudinale della sede stradale, il ripristino definitivo dovrà interessare una larghezza pari a tre volte quella dello scavo, ed in ogni caso mai inferiore a m. 2,70 e una lunghezza stabilita dall'Ufficio con un minimo di metà carreggiata;

Qualora esistano scavi trasversali la cui distanza misurata da asse ad asse dello scavo, sia inferiore a m. 10,00, il ripristino dovrà essere unico in modo da racchiudere i vari scavi.

Disposizioni indipendenti dalle dimensioni dello scavo:

- se la strada oggetto dello scavo è stata asfaltata meno di due anni prima della richiesta di manomissione, il Comune si riserva di prescrivere la fresatura e la riasfaltatura su tutta la larghezza della strada indipendentemente dalle sue dimensioni, e nel caso di scavi perpendicolari la larghezza del ripristino dovrà essere maggiorata del 50% rispetto a quanto previsto nel paragrafo precedente;
- riporto di tutti i chiusini e di tutte le caditoie stradali interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali;
- qualora i lati della superficie prevista per il ripristino definitivo risultino essere ad una distanza inferiore o uguale a m. 1,00 da marciapiedi, cigli o bordi stradali, piazzole di sosta, altri ripristini eseguiti precedentemente anche da altre Aziende, Enti ecc., l'asfaltatura finale dovrà collegarsi in modo da costituire un unico intervento;
- per motivate e comprovabili ragioni tecniche in relazione ai lavori eseguiti, il Comune potrà richiedere, ed il Titolare dell'autorizzazione sarà obbligato ad eseguire, variazioni alle quantità dei ripristini da eseguire. In particolare tale richiesta potrà essere formulata quando siano stati effettuati scavi longitudinali di larghezza superiore al 30% dell'intera larghezza della carreggiata stradale, oppure siano stati eseguiti numerosi e ravvicinati tagli trasversali, tali da provocare rilevanti irregolarità superficiali, discontinuità delle pendenze delle falde, disomogeneità nella struttura della pavimentazione con conseguente perdita delle caratteristiche di impermeabilità superficiale;

- E' comunque discrezione dell'Ufficio preposto al controllo, valutando ogni singola strada sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni in più o in meno delle quantità sopraccitate.

Art. 9 INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI LAPIDEI

Le pavimentazioni in materiale lapideo (cubetti di porfido, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse (eventualmente gli elementi rimossi dovranno essere numerati progressivamente) esclusivamente a mano, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica. In alternativa il materiale potrà essere depositato in luoghi indicati dal Comune. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura, previa benestare del Comune.

Gli interventi dovranno essere eseguiti rispettando le seguenti prescrizioni:

1. La rimozione della pavimentazione deve interessare almeno una superficie a cm. 50 per lato rispetto alla larghezza di scavo stabilita, in relazione al tipo di pavimentazione esistente.
Le pavimentazioni laterali all'area di scavo, non interessate dai lavori, dovranno essere bloccate da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
2. Demolizione con fresatrice o martello demolitore della eventuale fondazione in calcestruzzo e trasporto a rifiuto del materiale demolito.
3. Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.
4. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.
In particolare il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.
5. Il riempimento degli scavi, dovrà essere fatto con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino a cm. 65 dal piano stradale finito; successiva stesa di stabilizzato con legante, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a cm. 10 dal piano stradale finito.
Nel caso sia preesistente una fondazione in c.l.s., dovrà essere ricostruita con le medesime caratteristiche di resistenza.

Ripristino provvisorio, da eseguirsi immediatamente:

- Copertura provvisoria dello scavo con conglomerato bituminoso "chiuso", "tipo 0-15 mm.", per lo spessore di cm. 10.

Ripristino definitivo: dovrà avvenire trascorso un congruo periodo di tempo dal ripristino provvisorio non inferiore a tre mesi, e comunque in stagione opportuna, previo accordo con il personale di sorveglianza del Comune, nel modo seguente:

- Asportazione del materiale di riempimento bituminoso e di riempimento per lo spessore necessario per la posa della pavimentazione lapidea e per la larghezza, oltre l'area di scavo, giudicata necessaria;
- Posa della pavimentazione lapidea utilizzando, per quanto possibile, il materiale di recupero o di nuova fornitura. Dovranno essere esclusi i cubetti e i ciottoli colorati e le lastre ed i selici che presentino una delle due dimensioni inferiori a cm. 20; il materiale lapideo sotto misura potrà essere smaltito dall'Impresa solo con nulla osta da parte del personale del Comune;
- Il materiale costituente il letto di posa, a discrezione del personale del Comune, dovrà essere miscelato con cemento a secco (q.li 1,00- 1,50 per mc. di sabbia);
- La sigillatura superficiale dei giunti dovrà essere effettuata conforme alla pavimentazione circostante, con emulsioni bituminose modificate, con boiaccia di cemento o sistemi similari;

- Riporto di tutti i chiusini, caditoie stradali ecc. interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali.
- Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.
- E' comunque discrezione dell'Ufficio preposto al controllo, valutando ogni singola strada sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni in più o in meno delle quantità sopraccitate.

Art. 10 INTERVENTI SU MARCIAPIEDI CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE

Le lavorazioni su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, trachite ecc.) dovranno essere eseguiti rispettando le seguenti prescrizioni:

1. Scarifica della pavimentazione in conglomerato bituminoso/rimozione pavimentazioni in materiale lapideo per l'intera larghezza del marciapiede.
2. Demolizione della eventuale fondazione in calcestruzzo e scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.
3. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.
In particolare il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.
4. Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito esclusivamente con inerte stabilizzato con legante fino alla quota necessaria per la posa del massetto in calcestruzzo e successiva pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, lastre o selici di trachite, masselli di cemento, ecc.).
5. Rifacimento del massetto in calcestruzzo cementizio della "classe Rck 200", di spessore di cm. 10 minimo, per la larghezza dello scavo se preesistente, o altrimenti per l'intera larghezza del marciapiede.
6. Rifacimento della preesistente pavimentazione (in conglomerato bituminoso 0/5 chiuso di spessore cm. 3, in cubetti di porfido, in lastre o selici di trachite, in masselli di cemento, ecc.).
7. Ricollocazione dei cordoli interessati dai lavori con sostituzione di quelli danneggiati.
8. Rifacimento della eventuale segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 11 INTERVENTI INTERFERENTI CON ESSENZE ARBOREE

Nel caso di lavori da effettuarsi in prossimità di alberi e arbusti, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. Obbligo di avviso e responsabilità:
 - La Ditta è responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che abbiano subito danneggiamenti degli apparati radicali nel corso delle lavorazioni.
2. Sopralluoghi preliminari:
 - Il Servizio tecnico è a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi preliminari di verifica delle aree interessate da lavori, per valutare con il richiedente le modalità e le prescrizioni di esecuzione degli interventi, in prossimità di alberature comunali.
3. Scavi ed asportazioni di terreno:
 - Viene definita come area radicale l'area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell'albero. In tale area vi è una forte presenza di radici superficiali che assicurano l'approvvigionamento idrico e la stabilità della pianta.
 - Ogni scavo nell'area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilità della pianta. Essa deve essere pertanto considerata come area di rispetto della pianta e del suolo, e non deve in linea generale essere comunque inferiore a m. 3,00 dal fusto al colletto di

qualsiasi esemplare arboreo e a m. 1,50 da quello degli esemplari arbustivi di grande sviluppo, fermo restando che il Tecnico incaricato del Comune potrà riservarsi di decidere la distanza dello scavo in sede di sopralluogo.

- Nell'area radicale non possono essere eseguiti scavi, ed eventuali asportazioni di terreno possono essere eseguite solamente con la tecnica di aspirazione a basso impatto eseguita con escavatori a risucchio. Durante le fasi di aspirazione del terreno è necessaria la presenza costante in cantiere di un tecnico del Comune.
- Gli scavi e le asportazioni di terreno che interessano l'area radicale non devono restare aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure l'Impresa deve provvedere a coprire le radici con geotessuto opportunamente bagnato con acqua.
- In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire con materiale isolante.
- Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto.

4. Posa di tubazioni e taglio delle radici:

- La posa di tubazioni va eseguita fuori della area radicale salvo i casi esplicitamente autorizzati.
- Se richiesto dal Servizio competente, i lavori di scavo nell'area radicale vanno eseguiti con la tecnica di aspirazione a basso impatto, eseguita con escavatori a risucchio o, se non possibile, a mano. Durante le fasi di aspirazione del terreno è necessaria la presenza costante in cantiere di un tecnico del Comune.
- Le radici con diametro fino a 2 cm. si devono tagliare in modo netto e senza slabbrature con seghetto o forbici affilati, e disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame al 5% o altro prodotto equivalente.
- Le radici più grosse sono da sottopassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno protette contro il disseccamento con juta.
- In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli apparati radicali delle piante deve essere immediatamente avvisato il Comune, che fornirà le prescrizioni operative del caso e valuterà l'entità del danno economico.

5. Protezione del tronco, della chioma, del suolo:

- Gli alberi del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento, con materiali idonei.
- Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, ecc., l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc.
- Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello in legname di protezione.
- In alternativa, attorno al tronco verranno legate delle tavole di protezione dello spessore minimo di cm. 2. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero o sue porzioni. Deve essere evitato il costipamento del terreno nell'area radicale delle piante.
- L'area radicale non deve essere utilizzata come area di accumulo materiali o come parcheggio dei mezzi operativi.
- Il passaggio di mezzi ed il deposito di materiali comportano infatti uno schiacciamento del terreno e la riduzione delle sue caratteristiche fisiche di permeabilità all'acqua ed all'aria. Tali condizioni unitamente a danni o strappi delle radici comportano l'affermarsi di marciumi radicali che nel tempo riducono la stabilità della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio di sradicamenti.
- Se richiesto, il terreno nella zona di proiezione della chioma dovrà essere protetto dal costipamento mediante posa di tavolate o lastre metalliche.

6. Depositi e viabilità di cantiere:

- Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare, sono da evitare gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.
- La viabilità di cantiere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con il Comune, prima dell'inizio dei lavori.

7. Livellamenti e rispetto della permeabilità del suolo e ripristino della zona interessata dai lavori:

- Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo specifica autorizzazione del Comune, contenente le prescrizioni per l'esecuzione delle opere.
- Lavori di livellamento nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano.
- In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno m. 1,50 dal fusto per le specie arboree e m. 0,50 per gli arbusti. Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento.
- Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (c.l.s., laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della manomissione e conferito alle pubbliche discariche.

8. Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:

- vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, ecc.
- gli scavi siano riempiti con terreno agrario sino allo spessore necessario, così da permettere un livellamento con il terreno circostante.
- sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno. Modifiche di pendenza potrebbero modificare l'apporto idrico alla pianta.
- Nel caso di variazioni ai principi di tutela sopra descritti, il Comune descriverà, di volta in volta, le prescrizioni da adottare e le modalità con cui devono essere eseguiti gli interventi.

9. Impiego di macchinari:

- Nell'area radicale non è permesso il lavoro con macchine, fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata ed i casi esplicitamente autorizzati dal Comune. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro (posato sopra un foglio di geotessuto) con uno spessore minimo di 20 cm.

Art. 12 ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Nell'esecuzione di tutti gli interventi è consentito l'uso di mezzi meccanici cingolati, esclusivamente se provvisti di pattini gommati.
2. Nei riguardi delle condutture sotterranee si precisa che dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a m. 1,00 dal piano stradale (come stabilito dal Codice della Strada), intendendo tale misura presa dalla generatrice superiore esterna del tubo o del bauletto di protezione della condotta. Soltanto nel caso di forzata impossibilità di raggiungere detta profondità, per impedimenti inamovibili nel sottosuolo, sarà consentita una minore profondità, che dovrà essere compensata da una maggiore adeguata protezione concordata con i tecnici del Comune e con gli altri utenti del sottosuolo interessati.
3. La profondità minima dei manufatti in sede di marciapiedi non dovrà essere inferiore a m. 0,50. In tutti i casi dovranno essere particolarmente osservate le norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) con riguardo alle eventuali azioni elettrolitiche o di accoppiamento elettrico prodotto da tubature metalliche o da condutture elettriche di altri servizi pubblici. Con i nuovi impianti

dovranno sempre essere scrupolosamente osservate tutte le altre specifiche normative tecniche ed amministrative stabilite dalla legislazione vigente.

4. Qualora il ciglio dello scavo risulti ad una distanza minore di cm. 30 dal cordolo del marciapiede, si dovrà provvedere a rimuovere e ricollocare il cordolo stesso, poiché la sua stabilità può risultare compromessa.
5. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, vengano interessate aree circostanti il cantiere con deposito di materiali e/o passaggi dei mezzi d'opera danneggiando le superfici stesse (marciapiedi, parcheggi, ecc.) tali aree dovranno essere ripristinate e regola d'arte.
6. Se durante l'esecuzione degli interventi venissero occluse o danneggiate caditoie, bocche di lupo, o manufatti stradali in genere, alla fine dei medesimi dovranno essere ripristinati a regola d'arte, indipendentemente dallo stato preesistente.
7. Per ovviare ad eventuali inconvenienti, il richiedente dovrà comunque attuare tutti i necessari accorgimenti suggeriti dalla tecnica in materia.
8. L'Amministrazione del Comune di Senna Lodigiana, in relazione alle caratteristiche delle pavimentazioni interessate dagli interventi ed alla situazione di traffico insistente in loco, potrà concordare con il richiedente, al momento del rilascio del nulla osta, l'applicazione di tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni interessate dai lavori e/o particolari tecnologie di scavo (es. spingitubo o micro tunneling con divieto comunque dell'impiego di getti d'acqua in pressione).
9. Per ogni danno a cosa, persona, o anche al Comune che ne dovesse derivare dall'esecuzione dei lavori svolti, siano essi in corso d'opera, sospesi in attesa dell'intervento di ripristino definitivo o terminati, il Titolare dell'autorizzazione sarà ritenuto responsabile sino al collaudo delle opere stesse e successivamente, secondo i termini di Legge.

Art. 13 MANUFATTI DI SERVIZIO

Tutti i manufatti di servizio sia realizzati in opera che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.

La loro ubicazione e le loro dimensioni dovranno essere indicate nella planimetria allegata alla richiesta di autorizzazione.

In particolare:

1. Pozzetti:

- Dovranno essere installati dei pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m. 1,20 di lato o diametro e provvisti di chiusino in ghisa per portate di classe D 400, anche se insistenti su marciapiedi a raso; nelle altre tipologie di marciapiedi la classe dei chiusini in ghisa non dovrà essere inferiore alla C 250.
Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione;
- Nei siti in cui la pavimentazione è in materiale lapideo (trachite, ciottolo, porfido, ecc.) dovranno essere previsti pozzetti esclusivamente a riempimento;
- Il numero di manufatti dovrà essere il più ridotto possibile e concordato ogni volta con il Servizio Tecnico comunale;

2. Caditoie stradali:

- Le caditoie stradali dovranno essere di classe minima pari a quella prevista nella normativa vigente.

3. Armadietti:

- Per tutti gli armadietti, colonnine, ecc. da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro tipologia dovrà essere approvata dalla competente Commissione. Ove possibile dovranno essere utilizzate strutture a scomparsa.

Art. 14 PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

Gli interventi che comportino particolari disagi alla circolazione e/o ai residenti, dovranno essere, a cura del Titolare dell'autorizzazione, opportunamente pubblicizzati a mezzo di appositi comunicati, con volantini, con messaggi in buca postale per i residenti o altro, almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 15 FINE LAVORI E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

1. I lavori dovranno essere condotti da un tecnico incaricato dal Titolare dell'autorizzazione il quale, ad ultimazione degli stessi e prima della consegna dei sedimi al Comune, dovrà attestarne la regolare esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche previste nel Regolamento; l'attestazione dovrà essere consegnata dal titolare al Comune contestualmente alla richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino.
2. La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare dell'autorizzazione.
La richiesta oltre al documento attestante la regolare esecuzione di cui al punto 1 dovrà essere integrata da uno schema dettagliato delle effettive dislocazioni delle opere realizzate, comprendenti dimensioni e quote, redatto in scala 1:2.000 su uno stralcio della cartografia aerofotogrammetria ufficiale del Comune di Senna Lodigiana, su supporto cartaceo e informatico; per gli Enti erogatori di servizi l'aggiornamento della cartografia, così come sopra descritta, potrà essere effettuato su supporto informatico in un'unica soluzione con cadenza almeno annuale
- 3 Il Responsabile del Servizio Tecnico entro tre (3) mesi dalla ricezione della richiesta, effettuerà in contraddittorio un sopralluogo per la verifica della corretta esecuzione delle opere e redigerà l'apposito verbale. In casi particolari, prima di prendere in carico i sedimi interessati ai lavori i tecnici del Comune, potranno comunque richiedere al Titolare dell'autorizzazione di eseguire, a propria cura e spese, ogni verifica tecnica che riterranno opportuna.

Art. 16 OBBLIGHI SUCCESSIVA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il Titolare dell'autorizzazione per la durata di anni uno a partire dalla ultimazione dei lavori dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere, rinnovando le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere.

CAPO III GARANZIE E CONTRIBUTO ALLO SCAVO

Art. 17 CAUZIONE

1. A garanzia della esatta e tempestiva esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto nell'autorizzazione comunale e di tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento, ivi comprese sanzioni e penali, il richiedente, al momento del rilascio dell'autorizzazione, presterà idoneo deposito cauzionale che potrà essere costituito in contanti, mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, riportante la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
2. La garanzia è presentata in originale al Comune appaltante prima del rilascio dell'autorizzazione alla manomissione. Dovrà avere una validità di 12 mesi e comunque sino al collaudo delle opere da parte del Servizio tecnico.

3. L'entità di tale deposito di garanzia sarà valutato proporzionalmente all'area interessata dai lavori di manomissione e dalla tipologia di intervento.

Il valore del deposito cauzionale è fissato per

a) scavi trasversali al senso di marcia:	Euro 250,00/mq di scavo con un minimo di Euro 700,00
b) scavi longitudinali al senso di marcia:	Euro 205,00/mq di scavo con un minimo di Euro 500,00
c) scavi su aree non asfaltate:	Euro 100,00/mq di scavo con un minimo di Euro 250,00

Ferme restando le cifre minime indicate, in caso di frazioni di metro la cauzione verrà arrotondata all'unità superiore.

4. Qualora i privati, gli Enti, le Aziende e le Società concessionari di pubblici servizi prevedano più interventi che necessitano di scavi e manomissioni di suolo pubblico nel corso dell'anno, potranno concordare la costituzione, secondo quanto sopra specificato, di un deposito cauzionale provvisorio annuo, da quantificare sulle basi dell'entità degli interventi previsti nel programma annuale, con un minimo di Euro 5.000,00.

La garanzia avrà validità di un anno tacitamente rinnovabile ed il suo svincolo dovrà essere assentito dal Comune.

Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo degli interventi programmati.

5. Il Titolare dell'autorizzazione sarà comunque responsabile per danni a terzi causati nell'esecuzione dei lavori e nella custodia del cantiere.
6. Lo svincolo della fidejussione avverrà entro trenta (30) giorni dal verbale di collaudo di cui al precedente art. 15.
7. Gli importi delle cauzioni previsti dal presente regolamento potranno essere rivalutati dalla Giunta Comunale.

Art. 18 COLLAUDO E PENALI

1. Qualora anche dopo il verbale di collaudo del Comune fossero verificati dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà ordinare al Titolare dell'autorizzazione il ripristino delle parti non regolarmente eseguite o nel caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a mezzo di propria Ditta appaltatrice con addebito delle relative spese, applicando in tal caso i prezzi della Camera di Commercio, maggiorati del 30%.
2. In caso di inosservanza alle norme e prescrizioni tecnico amministrative, contenute nell'atto autorizzativo, si applicherà una penale di €. 150,00 per ogni singolo inadempimento a ciascuna norma o prescrizione, rilevato dal personale addetto alle verifiche e controlli del Servizio Tecnico o dalla Polizia Locale. .

I motivi per i quali è stata applicata la suddetta penale, la sua entità ed i termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate verranno comunicati al Titolare dell'autorizzazione con provvedimento del Comune. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà la reiterazione della penalità. Qualora un Ente concessionario non assolva ripetutamente le prescrizioni dettate dall'atto autorizzativo potrà essere comminata la sospensione o la revoca dell'autorizzazione stessa, con incameramento della cauzione ed escussione delle garanzie prestate, nonché la sospensione di tutte le successive richieste, fino ad avvenuto adempimento, senza che tale sospensione autorizzi il Titolare dell'autorizzazione a richieste risarcitorie di qualsiasi tipo. Se a causa della sospensione dei lavori o della revoca dell'autorizzazione rimanessero aperti degli scavi con pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro messa in

sicurezza, addebitando i costi al Titolare dell'autorizzazione. In tal caso verranno applicati i prezzi della Camera di Commercio maggiorati del 30%.

3. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti, senza previa richiesta di proroga, comporterà l'applicazione di una penalità pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo, e fatte comunque salve le sanzioni previste sia al punto 2 sia per legge, norme, regolamenti vigenti;
4. Nel caso in cui, scaduti i termini di ultimazione lavori, il Titolare dell'autorizzazione non esegua il ripristino in tempi certi e concordati con il Servizio Tecnico, quest'ultimo dapprima diffiderà il Titolare dell'autorizzazione ad eseguire l'intervento entro una data prefissata e poi, qualora lo stesso non fosse stato effettuato, provvederà ad eseguirlo addebitando al soggetto autorizzato inadempiente le spese sostenute, calcolate utilizzando i prezzi previsti dalla Camera di Commercio, maggiorate del 30% oltre alla penale di cui al punto precedente;
5. In fase di collaudo, un tecnico del Comune verificherà l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 11, previo sopralluogo. Nel caso venissero riscontrati dei danni, il Titolare dell'autorizzazione deve corrispondere il valore ornamentale della pianta completamente danneggiata o, nel caso di danni al tronco e alle radici, un'indennità che ne tenga conto in base al tasso di danneggiamento. La cauzione versata andrà a ricoprire l'ammontare del danno; se l'importo fosse superiore, il Titolare dell'autorizzazione provvederà a corrispondere la somma non coperta da cauzione.
6. Il Titolare dell'autorizzazione è obbligato ad eseguire senza alcun compenso tutti i ripristini per danni arrecati alle alberature, compresi eventuali interventi atti ad aumentare la permeabilità dei terreni costipati dal cantiere (fori con camicie di aerazione, trincee drenanti ecc.). In caso di danni alle radici, ritenuti gravi dal Comune, il titolare dell'autorizzazione è tenuto altresì ad eseguire a proprio carico la potatura di alleggerimento della chioma o la sostituzione della pianta stessa con soggetti di dimensioni adeguate.

Art. 19 SPESE PER L'ISTRUTTORIA

I soggetti richiedenti l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo complessivamente superiori a metri quadrati due (mq. 2,00) dovranno corrispondere al Comune di Senna Lodigiana un contributo per le spese di istruttoria pari ad Euro 52,00, compresi i costi degli eventuali sopralluoghi dei tecnici comunali.

Tale importo potrà essere rivalutato dalla Giunta Comunale.

Art. 20 REGOLAMENTI COMUNALI

Le presenti modalità operative non esimono i soggetti di cui all'art.1 dal rispetto di tutti gli altri Regolamenti comunali in vigore e dalle loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore al compimento del quindicesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag.
- ART. 1 Ambito di applicazione	2
- ART. 2 Piano annuale dei soggetti erogatori di pubblici servizi	2
- ART. 3 Domanda di autorizzazione per la manomissione del Suolo Pubblic	2
- ART. 4 Disposizioni particolari	4
- ART. 5 Prescrizioni e deroghe	4
- ART. 6 Responsabilità ed obblighi	5
CAPO II – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE	
- ART. 7 Segnaletica stradale di cantiere	6
- ART. 8 Interventi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso	6
- ART. 9 Interventi su strade con pavimentazione in materiali lapidei	8
- ART. 10 Interventi su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione	9
- ART. 11 Interventi interferenti con essenze arboree	9
- ART. 12 Ulteriori prescrizioni sull'esecuzione delle opere	11
- ART. 13 Manufatti di servizio	12
- ART. 14 Pubblicità degli interventi	13
- ART. 15 Fine lavori e attestazione di regolare esecuzione	13
- ART. 16 Obblighi di manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori	13
CAPO III – GARANZIE E CONTRIBUTO ALLO SCAVO	
- ART. 17 Cauzione	13
- ART. 18 Collaudo e penali	14
- ART. 19 Spese per l'istruttoria	15
- ART. 20 Regolamenti Comunali	15
- ART. 21 Entrata in vigore	15